

Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati

Al Sig. Prefetto
della provincia di Frosinone
Dott. Paolino Maddaloni
Sede

Prot. 512/11
Frosinone, 21 novembre 2011

OGGETTO: Proposta per il miglioramento della sicurezza dei cittadini in materia di impianti.

Illustre Signor Prefetto,
sarebbero molte le iniziative da mettere in atto per la modernizzazione del nostro Paese, molti i progetti e le proposte per dare all'Italia un futuro nuovo di zecca.

Ma ce ne sono alcune – meno appariscenti, ma altrettanto significative – che forse meriterebbero l'attenzione dei responsabili politici e degli amministratori degli enti locali. Sono quelle che vanno a incidere sul quotidiano dei cittadini, migliorando la loro qualità di vita e lo standard di sicurezza per loro e i propri familiari e così contribuendo a elevare il livello complessivo dell'intero sistema sociale. In tal senso, noi Ingegneri e Periti Industriali della provincia, in considerazione della sua riconosciuta sensibilità e consapevole dell'importante e delicato ruolo di raccordo che le compete, tra il governo centrale e le diverse realtà locali, le sottoponiamo una serie di considerazioni e proposte per aumentare il livello di conoscenza, di attenzione e di rispetto delle leggi, norme e disposizioni vigenti in materia di impianti, da parte delle amministrazioni locali e degli enti preposti alla vigilanza.

La nostra non è una rivendicazione corporativa; vorremmo solo che fossero garantite forme di verifica più efficaci sugli adempimenti previsti dalla ex Legge 5 marzo 1990, n. 46 e dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, in vigore dal marzo 2008, avente come oggetto il "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici" - (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008).


Le nostre considerazioni.

Sono passati ormai più di venti anni dalla entrata in vigore della legge 46/90 che ha certamente avuto grossi meriti nell'incrementare la sicurezza degli impianti, regolando per la prima volta in maniera specifica l'antifortunistica in questo settore e individuando innanzitutto i soggetti abilitati a «mettere mano» negli impianti, cioè installatori regolarmente iscritti alla camera di commercio che, alla fine dei lavori, sono obbligati a rilasciare una dichiarazione di conformità del lavoro al progetto elaborato da un ingegnere o da un perito industriale, ovvero per i piccoli interventi effettuati secondo la regola dell'arte.

Sono passati ormai più di tre anni dalla entrata in vigore del D.M. 37/08, e dalla conseguente abrogazione della legge 46/90, ma da monitoraggi effettuati nella nostra provincia, ci risulta che sono ancora molte le Amministrazioni Comunali che disattendono le prescrizioni contenute nel decreto medesimo. Molti Comuni infatti consentono di presentare il progetto degli impianti, *quando obbligatorio naturalmente*, solo nella fase di ritiro del permesso a costruire o, addirittura, nella fase finale di richiesta della agibilità accontentandosi, spesso, della sola "dichiarazione di conformità" rilasciata dall'installatore priva, in molti casi, degli allegati obbligatori previsti.

Al proposito ci viene però in soccorso il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 4835 del 29 agosto 2011, ha dichiarato legittimo l'operato di una Amministrazione Comunale che ha archiviato un'istanza

Pagina 1 di 2



Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati

per il rilascio di un permesso a costruire, per la realizzazione di tre fabbricati residenziali, in quanto priva del progetto relativo agli impianti elettrici ex art. 6 della Legge 46/90.

L'art. 6 della L. 46/90 riteneva infatti **obbligatoria la redazione del progetto riguardante gli impianti elettrici ed il suo deposito, presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio.**

Tale prescrizione si riferisce, a parere del Consiglio di Stato, alla fase istruttoria dell'iter per il rilascio del permesso a costruire, e non già ad una fase successiva, in quanto evidentemente finalizzata a garantire un controllo (come peraltro lo stesso permesso a costruire) sulla sicurezza "ab origine" dell'edificio, con particolare riferimento ad una esigenza di rispetto dei parametri di legalità che disciplinano le costruzioni residenziali e non.

Naturalmente lo stesso principio è applicabile all'art. 11, comma 2 del D.M. 37/08 che prevede ".....il soggetto titolare del permesso a costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività, deposita il progetto degli impianti da realizzare (se obbligatorio) presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune ove deve essere realizzato l'intervento, **contestualmente al progetto edilizio**".

Vogliamo evidenziare, inoltre, che il progetto (quando obbligatorio) va depositato non solo per opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, bensì anche nel caso di rifacimento o installazione di nuovi impianti relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità (art. 11, comma 1 del D.M. 37/08). Anche in questo caso, però, dobbiamo lamentare il mancato adempimento di tale obbligo.

Le nostre proposte.

Noi siamo convinti che il nostro ruolo di professionisti sia indispensabile soprattutto perché, da sempre, il nostro sguardo prima che alla tutela dei nostri interessi personali è rivolto alla tutela ed alla qualità degli interessi e dei diritti dei cittadini. Noi che siamo portati, per nostra natura, a veicolare attraverso il nostro lavoro il sapere, le conoscenze, gli elementi di modernità che soltanto il sapere e le conoscenze possono portare in una società moderna, possiamo e vogliamo riappropriarci del ruolo attivo e propositivo che ci compete.

Per questi motivi e per quanto prima esposto, le chiediamo di farsi promotore di una iniziativa tesa alla sensibilizzazione dei Sindaci della nostra provincia e dei loro collaboratori, affinché provvedano più puntualmente agli adempimenti di loro competenza in materia di impianti.

Le linee guida sulle quali poggia la nostra richiesta possono sinteticamente essere riassunte in:

- ✓ lettera-circolare per invitarli a far rispettare le prescrizioni contenute nel D.M. 37/08 che regola l'attività di installazione degli impianti e si occupa anche di progettazione e manutenzione;
- ✓ proposta di un incontro collegiale, o di incontri per aree, al fine di confrontarsi sulle finalità del D.M. 37/08 e per meglio individuare i casi in cui è previsto l'obbligo di progetto degli impianti;
- ✓ proposta intesa a valutare la possibilità di procedere a "verifiche a campione" degli impianti a servizio di edifici civili pubblici e privati, per constatarne la rispondenza alle norme, il loro livello di conservazione e il loro grado di sicurezza. Le verifiche potrebbero essere effettuate da Ingegneri e/o Periti Industriali iscritti nei rispettivi albi, con il solo rimborso delle spese sostenute.

Certi che saprà tenere nella giusta considerazione le nostre proposte, restiamo a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri migliori saluti .

Il presidente dell'Ordine degli Ingegneri
(**Dott. Ing. Alfredo Delfi**)

Il presidente del Collegio dei Periti Industriali
(**Per. Ind. Mario Bracaglia**)

Pagina 2 di 2